



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Relazione illustrativa allo schema di regolamento ai sensi dell'art. 44 della legge n. 23/2005.**

Lo schema di regolamento che si presenta al Consiglio regionale si propone di dare attuazione alla legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 sul sistema integrato dei servizi alla persona, che, all'art. 44, detta disposizioni in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab) e rinvia al regolamento di attuazione della legge per quanto riguarda gli organi di governo, il funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari.

Nel disporre il riordino della tradizionale forma giuridica delle Ipab, disciplinata dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 che riconduceva esclusivamente nell'ambito del diritto pubblico le storiche opere pie ed i diversi enti educativi e caritativi nati per iniziativa privata, la legge regionale n. 23/2005 ha previsto la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di servizi alla persona, che mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, o in Associazioni o Fondazioni di diritto privato.

Viene inoltre prevista l'estinzione di quelle Istituzioni che non siano in grado di trasformarsi in una delle nuove forme giuridiche così individuate e di garantire un corretto funzionamento, prevedendo in questo caso il passaggio delle relative funzioni, del personale e dei beni ai Comuni in cui le stesse Ipab hanno sede legale.

Con il regolamento di attuazione della legge regionale n. 23/2005, che riprende il riordino del sistema delle Ipab attuato a livello nazionale dal D.Lgs. 207/2001 a norma dell'art. 10 della legge n. 328/2000, anche le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza abbandonano il modello di assistenza pubblica introdotto dalla cosiddetta legge Crispi.

Tale modello era infatti caratterizzato da una concezione dell'assistenza sociale in termini di beneficenza e discrezionalità degli interventi, incompatibile con i principi costituzionali sul pluralismo sociale ed istituzionale e con il diritto dei cittadini di ottenere delle prestazioni sociali aventi determinati standard qualitativi nel rispetto dei parametri di accesso fissati dalle singole autorità competenti.

L'art. 1 dello schema di regolamento specifica che i nuovi enti (Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni e associazioni di diritto privato) derivanti dal processo di trasformazione e che operano nel campo dei servizi sociali e sociosanitari, sia che mantengano la personalità giuridica di diritto pubblico o che acquisiscano quella di diritto privato, partecipano alla realizzazione del



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sistema integrato dei servizi alla persona e alla programmazione delle attività sociali e sociosanitarie.

Gli articoli dal 2 al 5, nel disporre l'obbligo di trasformazione delle Ipab, tengono conto della loro natura, dimensioni, ispirazione e specifica attività, per ricondurle concretamente nell'ambito degli enti con personalità giuridica di diritto pubblico (Aziende pubbliche di servizi alla persona) ovvero di quelli con personalità giuridica di diritto privato (Associazioni e Fondazioni). Viene inoltre prevista la possibilità di adottare piani di risanamento che consentano la ripresa dell'attività in campo sociale ed il mantenimento della personalità di diritto pubblico, attraverso la fusione con altre Ipab o Enti di diritto privato.

L'art. 6 prevede l'estinzione, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, delle Ipab inattive, non trasformabili o che comunque ne facciano espressa richiesta.

L'art. 7 garantisce che il riordino delle Ipab non costituisca causa di risoluzione del rapporto di lavoro e che il personale delle Ipab dichiarate estinte sia assegnato ai Comuni ai quali sono attribuiti i relativi beni e funzioni.

Gli articoli dall'8 al 14 disciplinano la natura, l'autonomia, gli statuti, il governo, la gestione, la contabilità, il patrimonio, la vigilanza ed il controllo delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

In particolare, si prevede che i poteri di indirizzo e programmazione siano attribuiti agli organi di governo, consiglio di amministrazione e presidente, mentre sono affidati al direttore i poteri di gestione, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione dei programmi e la responsabilità della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'Azienda pubblica di servizi alla persona.

L'art. 15 riserva alla Regione la possibilità di sciogliere gli organi delle Aziende e di nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori compiano gravi violazioni di legge, di statuto, di regolamento, ovvero nel caso in cui si riscontrino gravi irregolarità nella gestione e in caso di protratta inattività dell'Azienda.

Si prevede, inoltre, l'estinzione delle Aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto ed il passaggio delle relative funzioni, personale e beni ai Comuni ove le stesse hanno sede legale.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli articoli dal 16 al 18 dettano disposizioni in merito alla revisione statutaria, al patrimonio e al controllo sugli enti con personalità giuridica di diritto privato.

Si dispone che la trasformazione in fondazioni o associazioni di diritto privato avvenga nel rispetto delle originarie finalità statutarie, prevedendo per le fondazioni la possibilità che il consiglio di amministrazione possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici o privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie, e si dettano disposizioni volte a garantire la tutela del patrimonio.

In particolare, a garanzia del patrimonio viene richiesta l'indicazione nello statuto dei beni immobili e dei beni di valore storico ed artistico originariamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali e la necessità di maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni, prevedendo il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisizione di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale.